



ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 1”

Scuola Primaria-Secondaria di I grado

VIA P.G. TERRACHINI 20 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/585831-585840 fax. 0522/553869

COD. MECC. REIC850003

COD. FISCALE 91161060354

E MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Atti

Oggetto: art. 6, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 - Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. Fornitura di mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di auto-sorveglianza (art.19 D.L. 4/2022)

In seguito all'entrata in vigore del D.L. 5/2022 art. 6 "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", con la presente si comunica quanto previsto dalla normativa

Scuola Infanzia:

1. fino a **quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica **prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
2. Con **cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

Scuole Primaria

1. fino a **quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica **prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe

(se l'accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente) l'attività didattica **prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, da parte dei docenti e degli alunni della classe a cui si applica il regime sanitario dell'auto sorveglianza **nei seguenti casi:**

alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni
alunni che diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
alunni che diano dimostrazione di avere effettuato la dose di richiamo
alunni con un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni)

Per gli altri alunni si applica **la didattica digitale integrata** per la durata **di cinque giorni.**

Scuola Secondaria

1. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:

- **attività didattica prosegue per tutti in presenza**
- **con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe (se l'accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente)

- l'attività didattica **prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, applicando agli studenti della classe il regime sanitario dell'auto sorveglianza **nei seguenti casi**:

alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni
alunni che diano dimostrazione di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
alunni che diano dimostrazione di avere effettuato la dose di richiamo
alunni con un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni)

- **Per gli altri alunni** si applica **la didattica digitale integrata** per la durata **di cinque giorni**.

Nella Scuola Primaria e Secondaria la **condizione sanitaria che consente la didattica in presenza** di può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica **la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La **riammissione a scuola** dei soggetti in regime di quarantena è **subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda che il **regime sanitario dell'Auto-sorveglianza prevede**:

"è fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Fornitura di mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di auto-sorveglianza (art.19 D.L. n.4/2022)

Firmato digitalmente da CAMPO PAOLA

In base a quanto previsto dall'art.19 del D.L. 4/2022 la scuola sta procedendo ad acquistare i quantitativi di mascherine FFP2 per far fronte alle esigenze degli alunni e del personale dell'Istituto.

Seguiranno a breve specifiche indicazioni in merito all'organizzazione che sarà predisposta per la distribuzione delle mascherine FFP2 agli alunni delle classi in regime di auto sorveglianza.

Ringraziando per la collaborazione, saluto cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Paola Campo